



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 47

Roma, 28 dicembre 2020

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2020
– Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto 3 agosto 2020, n. 91 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2020, per il settore industria/navigazione di cui alla delibera n. 32 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Inail in data 25 giugno 2020.
- /// **Circolare Inail 23 settembre 2019, n. 25:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2019 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- /// **Circolare Inail del 6 maggio 2020, n. 18:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2020."

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 agosto 2020, n. 91¹ rivaluta dello 0,5% le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria e navigazione con decorrenza **1° luglio 2020** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 16.636,20** e di **euro 30.895,80**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 6 maggio 2020, n. 18².

Il riepilogo per gli anni 2012 – 2020 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita³:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° luglio 2020		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 55,45*
	mensile	euro 1.386,35

*per arrotondamento del valore di euro 55,454

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 4.12.2020 al 30.6.2021 – Numero repertorio 135/2020.

² Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2020".

³ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.5.1.

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁴

dal 1° luglio 2020		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 55,68*
	mensile	euro 1.392,04

* per arrotondamento del valore di euro 55,6815

3. Lavoratori di società a compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84⁵

dal 1° luglio 2020	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.240,32 (euro 103,36 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto *part-time*⁶

dal 1° luglio 2020		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 102,99*
	mensile	euro 2.574,65

*per arrotondamento del valore di euro 102,986

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*⁷

dal 1° luglio 2020	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 12,87*

* euro 102,99 : 8

⁴ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.5.2.

⁵ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.5.3.

⁶ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.6.4.

⁷ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.6.4.

6. Retribuzione di ragguglio⁸

dal 1° luglio 2020		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 55,45*
	mensile	euro 1.386,35

*per arrotondamento del valore di euro 55,454

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati⁹

dal 1° luglio 2020	
Minimo e massimo mensile	euro 1.386,35 euro 2.574,65

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹⁰

dal 1° luglio 2020	
Minimo e massimo annuale	euro 16.636,20 euro 30.895,80

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro¹¹

Dal **1° luglio 2020**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **euro 2,66** e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2019/2020 risulta uguale a **euro 2,65** (calcolato sommando 8/12 di **euro 2,65** e 4/12 di **euro 2,66**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2020, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di euro 2,65 già richiesto.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2019/2020** e per l'anticipo del premio **2020/2021**:

⁸ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.7.

⁹ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.8.

¹⁰ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.9.

¹¹ Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 2.6.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2019/2020 regolazione	Anno scolastico 2020/2021 anticipo
		euro 2,65	euro 2,66

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹²

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹³.

Anno formativo 2020/2021	
Retribuzione minima giornaliera	euro 55,45
Premio speciale unitario annuale	euro 59,89*

*per arrotondamento del valore di euro 59,89032

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa¹⁴.

Ne consegue che la misura dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in **euro 46,36** a decorrere dal 1° settembre 2020, data di inizio dell'**anno formativo 2020/2021**.

Il Direttore generale
F.to Giuseppe Lucibello

Allegato: 1

¹² Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 2.10.

¹³ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.

¹⁴ Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.